

OGGETTO: informativa ambientale 06/12

Data: 13/02/2012

**Semplificazioni ambientali introdotte dal Dpr 227/2011 e dal DI 9 febbraio 2012, n. 5
“DI liberalizzazioni”**

Gentili Clienti,

Con la presente siamo ad informare che il 18 febbraio entra in vigore il Dpr 227/2011 che rende più agili gli adempimenti in materia di **SCARICHI DI ACQUE REFLUE** e documentazione di **IMPATTO ACUSTICO** delle piccole e medie imprese.

Il Dpr 227/2011 si applica alle categorie di imprese previste dall'articolo 2 del DmAttività produttive 18 aprile 2005, cioè alle piccole e medie imprese che:

a) hanno un numero di dipendenti inferiore a 250;

e

b) un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

☞ **SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

il Dpr 227/2011 stabilisce che a partire dal 18 febbraio 2012 sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A (la tabella in questione riporta 15 parametri e sostanze – pH, temperatura, portata e così via – con relativi valori limite). Nel caso in cui lo scarico presenti sostanze inquinanti non comprese in tale tabella, il Dpr 227/2011 rimanda ai valori limite per le emissioni in acque superficiali previsti alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza dello stesso Dlgs 152/2006;
- le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense ;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella **tabella 2 dell'allegato A** con le limitazioni indicate nella stessa tabella.



TABELLA 2 ALLEGATO A

	Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche/bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.



L'articolo 3 del Dpr 227/2011 semplifica gli **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI** connessi al rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue industriali.

A tal fine, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, a partire dal 18 febbraio 2012 il titolare dello scarico potrà presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), almeno sei mesi prima della scadenza, attraverso la quale devono essere attestato il fatto che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico (volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate);
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo (capacità di produzione compresa);
- c) le sostanze impiegate e relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento e relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Sono esclusi dalla modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione gli scarichi contenenti sostanze pericolose (articolo 108 del Dlgs 152/2006), per i quali il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

L'articolo 4 c.1 del Dpr 227/2011 esclude dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), le attività a bassa rumorosità elencate **nell'allegato B** dello stesso Dpr 227/2011 .

La disposizione non si applica ai ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



ALLEGATO B attività a bassa rumorosità

1	Attività alberghiera.
2	Attività agro-turistica.
3	Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4	Attività ricreative.
5	Attività turistica.
6	Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7	Attività culturale.
8	Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9	Palestre.
10	Stabilimenti balneari.
11	Agenzie di viaggio.
12	Sale da gioco.
13	Attività di supporto alle imprese.
14	Call center.
15	Attività di intermediazione monetaria.
16	Attività di intermediazione finanziaria.
17	Attività di intermediazione Immobiliare.
18	Attività di intermediazione Assicurativa.
19	Attività di informatica – software.
20	Attività di informatica – house.
21	Attività di informatica – internet point.
22	Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23	Istituti di bellezza.
24	Estetica.
25	Centro massaggi e solarium.
26	Piercing e tatuaggi.
27	Laboratori veterinari.
28	Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30	Lavanderie e stirerie.
31	Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32	Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
33	Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34	Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35	Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39	Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41	Liuteria.
42	Laboratori di restauro artistico.
43	Riparazione di beni di consumo.
44	Ottici.
45	Fotografi.
46	Grafici.



☞ **SEMPLIFICAZIONI AMBIENTALI PRESENTI NEL DL LIBERALIZZAZIONI (DI 5/2012)**

Il **10 febbraio 2012** è entrato in vigore il **nuovo DI 5/2012 (cd. "DI liberalizzazioni")** il quale modifica anche alcuni adempimenti ambientali, tra le modifiche maggiormente interessanti troviamo la semplificazione amministrativa della movimentazione dei rifiuti agricoli tra fondi finalizzata al deposito temporaneo e l'istituzione della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Il decreto infatti stabilisce che **non è considerata "trasporto di rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica) purché tra di loro distanti al massimo 10 km, che da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.**

Entro il 10 agosto 2012 il governo dovrà approvare la disciplina della **nuova Autorizzazione unica ambientale** per le piccole e medie imprese, che riunirà in un unico atto tutte le comunicazioni, notifiche e autorizzazioni ambientali e sarà rilasciata da un unico ente.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Valentina Ghelli i cui riferimenti sono:

ghelli@rely-on.it ; Cel. 331 7567141

Valentina Ghelli 

Cristiano Battelli 

